

502^a pagina Insieme da 27 anni

Questa è la 502^a pagina di *ItaliaOggi* interamente curata dalla Confedilizia. Le prime 200 sono già raccolte in un unico volume (dalla prima, 5/2/1993, all'ultima di quella prima serie, dell'1 dicembre 2010). La seconda serie va dal 5/1/2011 al 6/1/2021 (dalla 201^a alla 300^a). Erano passati 17 anni dalla prima pagina nel 2010, ne sono passati 27 oggi. La collaborazione tra un quotidiano economico di indubbia autorevolezza, con lettori attenti in tanti settori delle professioni, dell'imprenditoria, delle categorie, e l'organizzazione storica della proprietà edilizia ha consentito di ottenere un solido successo di lettori. Ai nostri lettori interessa il taglio pratico e di servizio, che hanno le notizie, i comunicati, le segnalazioni che compaiono. Ogni pagina conferma la rispondenza della Confedilizia ai suoi scopi, a quella che oggi si definisce «missione»: essere accanto ai proprietari immobiliari, aiutarli, sostenerli, consigliarli, assisterli, rappresentarli. Anche sul piano civile, beninteso: perché la difesa che la nostra organizzazione esprime della proprietà è una tutela di valori ben prima che d'interessi.

c.s.f.

Commissione tributaria provinciale di Piacenza su legittimità Consorzi, disputa sui ruoli Cartelle consortili esecutive? È illogico

Non può ritenersi, con argomentazione del tutto illogica, che la cosiddetta clausola di continuità (art. 17, comma 3, D.L.vo n. 46/99) possa assurdamente conseguire l'effetto di rendere inefficace successive abrogazioni, con particolare riferimento a quella che ha espressamente abrogato la norma (art. 21 R.D. 215/33) che attribuisce ai (soli) consorzi di bonifica la possibilità di emettere ruoli di riscossione, per di più immotivatamente esecutivi. Con sette sentenze (in composizione diverse da quelle che si erano in precedenza pronunciate sul particolare problema) la Commissione tributaria provinciale di Piacenza torna a occuparsi dell'annoso problema della perdurante legittimità o meno della riscossione dei contributi consortili a mezzo ruolo. In merito, si sono espresse per l'illegittimità tutte le decisioni di merito (almeno una ventina) che si sono pronunciate *ex pro-*

Enti di bonifica, ora è tempo di cambiare

TRASPARENZA E DEMOCRAZIA: QUANDO E COME SI VOTA. Votare è un diritto dei contribuenti, ma quanti lo sanno? E perché no al voto telematico?

MAGGIORE EQUITÀ. Equità significa contribuire in proporzione ai benefici che si ricevono. Ma è accettabile il sistema di contribuzione imposto dai consorzi? O modificarli è un passo necessario per stabilire una maggiore equità per tutti?

IL RUOLO DEI CONSORZI. Enti al servizio

della collettività o degli interessi di pochi? Cosa serve ai territori? Opere faraoniche o interventi rispettosi della tutela dell'ambiente?

MAGGIORE TRASPARENZA IN TEMA DI BILANCI E SPESE. Quanto spendono i consorzi in pubblicità, iniziative di rappresentanza, gadget, marketing? È possibile ridurre i costi per i contribuenti attraverso la riduzione degli sprechi?

INFORMATI, CONDIVIDI, PARTECIPA!

CORSI AMMINISTRATORI ON-LINE			
SAVE THE DATE			
Le prossime date per sostenere l'esame finale			
Settembre	20 settembre	ore 18	Finali
Settembre	23 settembre	ore 18	Finali
Settembre	26 settembre	ore 18	Finali
Settembre	29 settembre	ore 18	Finali
Settembre	10 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	13 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	16 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	19 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	22 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	25 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	28 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	31 ottobre	ore 18	Finali
Settembre	3 novembre	ore 18	Finali
Settembre	6 novembre	ore 18	Finali
Settembre	9 novembre	ore 18	Finali
Settembre	12 novembre	ore 18	Finali
Settembre	15 novembre	ore 18	Finali
Settembre	18 novembre	ore 18	Finali
Settembre	21 novembre	ore 18	Finali
Settembre	24 novembre	ore 18	Finali
Settembre	27 novembre	ore 18	Finali
Settembre	30 novembre	ore 18	Finali
Settembre	3 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	6 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	9 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	12 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	15 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	18 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	21 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	24 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	27 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	30 dicembre	ore 18	Finali
Settembre	31 dicembre	ore 18	Finali

fesso sul problema e solo la Cassazione romana (in una sola sentenza) si è espresa per la legittimità (cfr. Arch. Loc. cond. n. 3/20, pag. 301, con nota critica di G. Maivacca). Il problema nasce, com'è noto, dall'intervenuta abrogazione espressa dell'art. 21 R.D. 215/33 (che autorizza la riscossione per ruoli) e dal fatto che la (potente) Ass. naz. bonifiche (Anbi) sostiene la tesi, abbracciata, come visto, dalla sola Cassazione romana, che tale possibilità esattiva permanga, in funzione di una pretesa clausola di continuità (rappresentata dall'art.

17, c. 1 D.L.vo 46/199), che determinerebbe, ai soli nostri fini, la reviviscenza della norma espressamente abrogata dal legislatore. La tesi è stata abbracciata da Cass. n. 8080/2020, con motivazione ampiamente censurata nella precitata nota critica. Il giudice tributario di Piacenza, nella decisione in commento, dopo aver enunciato diversi argomenti a favore del contribuente, spiega che anche la sentenza invocata dalla Cassazione non rileva, citando anzitutto l'opposta sentenza, sempre della Cassazione, n. 2173/15, e

facendo soprattutto presente che aderire alla tesi dei supremi giudici componenti il particolare collegio, equivarrebbe a sostenere una tesi dalle conseguenze assolutamente illogiche: «Sostenere che l'effetto di una norma che genericamente prevede la continuità, dice la sentenza in rassegna, di applicazione di un numero indiscriminato di norme vigenti in quel momento, sia quello di rendere inefficaci le successive abrogazioni di alcune delle stesse norme, appare contrario ad ogni logica interpretativa».



Questa pagina viene pubblicata ogni primo mercoledì del mese ed è realizzata dall'UFFICIO STAMPA della CONFEDILIZIA

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
www.confedilizia.it - www.confedilizia.eu

COSTO CORSI ON LINE 200 EURO E 40 EURO

L'amministratore preparato non sarà colto in difetto dall'assemblea

Confedilizia assicura agli amministratori condominiali la formazione obbligatoria con

CORSI ON LINE

Gestisci Tu il Tuo tempo e la Tua preparazione, quando e dove vuoi
Formazione iniziale per i segnalati Confedilizia: 200 euro oltre Iva*
Formazione periodica per i segnalati Confedilizia: 40 euro oltre Iva*
Esame nella città scelta al momento dell'iscrizione
*compreso l'esame finale

CORSI RESIDENZIALI

Professionisti qualificati al Tuo fianco, un aiuto essenziale per la Tua formazione iniziale o periodica
Informazioni e costi presso le Associazioni territoriali Confedilizia, presenti in ogni capoluogo provinciale ed anche nei maggiori centri (elenco sedi su www.confedilizia.it)

Info: www.confedilizia.it
numero verde 800.400.752
www.latribuna.it
redazione@latribuna.it



NESSUN AIUTO ANCHE A CHI SUBISCE IL BLOCCO DEGLI SFRATTI

Ristori che mancano: dimenticati i proprietari rimasti senza inquilini

Il decreto «ristori», come altri provvedimenti precedenti, non si occupa di tutti coloro che avrebbero bisogno di aiuto. A mancare all'appello, ad esempio, sono gli interventi in favore dei tanti proprietari di case e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione (spesso la loro unica o principale entrata, neppure elevata) per assenza di inquilini (si pensi ai turisti e agli studenti) o per situazioni di morosità negli affitti di lunga durata. Non sono stati previsti aiuti, anche se in questo caso dovrebbe parlarsi di risarcimento, neppure in favore dei proprietari che stanno subendo il blocco generalizzato degli sfratti: di fatto, l'espropriazione dell'immobile per quasi un anno. Per loro non sono stati disposti neanche sgravi dell'Imu, una patrimoniale sempre più insopportabile che necessiterebbe invece di un'estesa opera di riduzione, mentre continua ad essere dovuta persino sugli immobili sfitti. Vi è poi da chiedersi come non possa essere considerata ormai ineludibile, di fronte a questa situazione drammatica, l'eliminazione della norma che impone la tassazione reddituale (Irpef) persino dei canoni di locazione non percepiti dai proprietari. Ma anche le due misure di nostro interesse presenti nel decreto dovrebbero essere ricalibrate. La prima è il credito d'imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti-conduttori, cedibile ai proprietari-locatori. Si tratta, in sostanza, del meccanismo in forza del quale il governo si fa carico

del 60% del canone a determinate condizioni (un meccanismo che servirebbe anche negli affitti abitativi). E' stato previsto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per le sole attività interessate dall'ultimo dpcm, dopo che precedenti provvedimenti lo avevano previsto, per il periodo marzo-giugno, per la generalità delle attività economiche. Occorrerebbe investire più risorse su questa misura, che insieme a Confcommercio, già prima della nuova ondata di contagi e dei conseguenti provvedimenti restrittivi, avevamo chiesto di estendere sino a fine anno, senza interruzioni, per tutti. Alcuni mesi (luglio, agosto e settembre) rimarranno scoperti e le attività commerciali non toccate dal nuovo dpcm si fermeranno ai quattro mesi iniziali. La seconda misura che necessiterebbe di correttivi è quella che prevede la cancellazione della seconda rata dell'Imu per gli immobili nei quali si esercitano le attività limitate dal nuovo dpcm, ma «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate». A parte le considerazioni già fatte sulla necessità di una ben più estesa opera di riduzione dell'imposta, perché insistere con questa discriminazione nei confronti del proprietario che dà in affitto il locale a chi esercita l'attività limitata? Se l'esercente smette di pagare il canone o ne chiede la riduzione, situazioni ormai frequentissime, a soffrire, e a necessitare il «ristoro», non è anche quel proprietario?

g.s.t